



TOKIO MARINE
HCC

Tokio Marine Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Largo Arturo Toscanini 1, 20122 Milano (MI),
Italia

Informazioni sull'impresa di assicurazione

Ragione Sociale: Tokio Marine Europe S.A.
26, Avenue de la Liberté, L-1930, Lussemburgo
Sede legale in Italia: Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia
Numero di iscrizione all'elenco imprese di assicurazione I.00152
Largo Arturo Toscanini 1, 20122 Milano (MI), Italia
tmhcc.com

Informazione sull'agenzia

Ragione Sociale: CCH S.a.s. di Guido Novella & C
Numero di registrazione al RUI: A000540877
Numero di iscrizione al registro delle imprese: 02370380996
Via XX Settembre, 26/2, 16121 Genova, Italia
Telefono +39 010 5530276

GARANZIA NUMERO 28020055055

POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE PROVVISORIA 28020055055 ai sensi dell'art. 93, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.1 di cui al D.M. 31 del 19/01/2018.

Garante	Numero di iscrizione all'elenco imprese di assicurazione	Indirizzo	PEC
Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia	I.00152	Largo Arturo Toscanini 1, 20122 Milano (MI), Italia	cauzione.tokiomarineeurope@ legalmail.it

Garanzia fideiussoria n.	ID Agenzia	ID Broker	Codice controllo
28020055055	1	2202	1-PROVVISORIA

Contraente (Obbligato Principale)	Codice Fiscale / Partita Iva	Indirizzo	PEC
ITALGREEN S.P.A.	07075130158	VIA CRUSNIGO 11, VILLA D'ADDA, 24030, BG	

Stazione appaltante (Beneficiario)	Codice Fiscale / Partita Iva	Indirizzo	PEC
COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA	82001410164	Piazza Papa Giovanni Paolo II – Karol Josef Wojtyla n. 14 24030 Brembate di Sopra (BG)	pec@pec.comune.brembatedisopra. bg.it

Gara d'appalto	Data presentazione offerta 22/3/2023
----------------	--------------------------------------

Descrizione opera/servizio/fornitura ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO MEDIANTE PROPOSTA DI CONTRATTO DI DISPONIBILITA' AI SENSI DELL'ART. 188 DEL D.LGS. 50/2016 PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, IL RIFACIMENTO E LA MESSA IN DISPONIBILITA', LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER L'INTERA DURATA CONTRATTUALE, CON RISCHIO ED ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO, DEL CAMPO DA CALCIO A 11, DEL CAMPO DI CALCIO A 7 E DELLE OPERE SPORTIVE COMPLEMENTARI DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE

Luogo di esecuzione BREMBATE DI SOPRA	Durata della garanzia 180 + RINNOVI
---------------------------------------	-------------------------------------

Importo posto a base di gara 880.000,00 € (EUR ottocentoottantamila/00)	Quota di responsabilità 2 % Somma garantita/importo complessivo garantito 17.600,00 € (EUR diciassettemilaseicento/00)
---	--

Ai soli fini del calcolo del premio, si indica durata dal 22/03/2023 al 18/09/2023 con tasso netto 0,34

Impegno al rilascio (barrare la scelta): Sì ☒ No ☐

- Della garanzia di cui all'art. 103, comma 1, del Codice
ovvero, laddove previsto ai sensi dell'art. 104, del Codice
- della garanzia per la risoluzione e della garanzia di buon adempimento di cui all'art. 104, comma 1 del Codice

Premio netto	Accessori	Imponibile	Spese	Imposte	Totale euro
23,47 €	5,87 €	29,33 €	0,00 €	3,67 €	33,00 €

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata

Il Contraente

Il Garante
Tokio Marine Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia

[Firma manoscritta]

Emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il 20/03/2023

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO

Riferimento Controllo 19984723346812972

Tokio Marine HCC è il nome commerciale di Tokio Marine Europe S.A., società parte del Gruppo Tokio Marine HCC. Tokio Marine Europe S.A. autorizzata dal Ministro delle Finanze del Lussemburgo, regolamentato dal Commissariat aux Assurances (CAA) e iscritta nel "Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg" con il numero B221975 e con sede legale a 26, Avenue de la Liberté, L-1930, Lussemburgo. Capitale sociale 1,159,060 USD e totale patrimonio netto 160,159,060 USD. Partita IVA Lussemburgo: LU30347978. Tokio Marine Europe S.A. opera in Italia in regime di stabilimento permanente, iscritta nell'Elenco in appendice all'Albo delle imprese tenuto da IVASS, con il n. I.00152. Opera attraverso la sua Rappresentanza Generale per l'Italia, iscritta come Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Largo Arturo Toscanini 1, 20122 Milano (MI), Italia. Codice fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano e n. REA 2540339. PEC: cauzione.tokiomarineeurope@legalmail.it





GARANZIA NUMERO 28020055055

SCHEMA TIPO 1.1 GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE PROVVISORIA NUMERO 28020055055
RAPORTI TRA GARANTE E BENEFICIARIO

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al pagamento degli importi dovuti dal Contraente per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara, indicata nella Scheda Tecnica, nonché al pagamento degli importi dovuti nei casi di escussione di cui all'art. 89, comma 1, quinto capoverso, del Codice. In particolare, a termini dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione per fatto del Contraente o per l'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

La garanzia:

- decorre dalla data di presentazione dell'offerta;
- ha validità di 180 giorni a partire dalla data indicata alla lettera a), ovvero, la validità maggiore o minore richiesta nel bando o nell'invito;
- viene svincolata dalla Stazione appaltante qualora il Contraente non risulti aggiudicatario della gara, entro 30 giorni dall'aggiudicazione ad altra impresa concorrente, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 9, del Codice);
- cessa al momento della sottoscrizione del contratto da parte del Contraente qualora esso risulti aggiudicatario, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto (art. 93, comma 6, del Codice).

Qualora il bando o l'invito lo richiedano, il Garante si impegna a rinnovare la garanzia, per un ulteriore periodo di durata pari a quello indicato nel bando o nell'invito stesso, su richiesta della Stazione appaltante e purché tale richiesta pervenga al Garante entro il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 5, del Codice).

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai commi precedenti può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è pari al 2% dell'importo posto a base di gara, così come sancito dall'art. 93 comma 1, del Codice, salva diversa indicazione contenuta nel bando o nell'invito e formulata ai sensi dell'art. 93 comma 1, secondo e terzo periodo, del Codice.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice.

L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione dei motivi per i quali la Stazione appaltante attiva l'escussione.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod.civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod.civ.. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante intutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Impegno al rilascio della garanzia prevista dall'art. 103 del Codice o delle garanzie previste dall'art. 104 del Codice

Il Garante si impegna nei confronti del Contraente, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, a rilasciare, a seconda del caso,

- la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103, comma 1, del Codice; ovvero, laddove previste ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice,
- la garanzia per la risoluzione e la garanzia di buon adempimento di cui all'art. 104, comma 1, del Codice;

Qualora il Contraente risultasse aggiudicatario o affidatario.

Il presente articolo non si applica qualora nella Scheda Tecnica il Garante non abbia confermato l'assunzione del relativo impegno, né qualora il contraente sia uno dei soggetti indicati dall'art. 93, comma 8, secondo periodo, del Codice

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e le notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

La polizza è stata emessa dalla compagnia assicurativa Tokio Marine Europe S.A., tramite la propria Rappresentanza Generale per l'Italia (priva di autonoma personalità giuridica). Si conferma che il codice fiscale italiano della Rappresentanza Generale per l'Italia, come indicato nella documentazione relativa alla polizza, è 10538810960. La polizza quindi può essere escussa dall'avente diritto nei confronti della Rappresentanza Generale per l'Italia (oppure, trattandosi della medesima persona giuridica, anche rivolgendosi alla sede principale nel Lussemburgo).

Luogo e data GENOVA, 20/03/2023

Il Contraente

Il Garante
Tokio Marine Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia

Q. I. I. L.

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO





TOKIO MARINE
HCC

Tokio Marine Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Largo Arturo Toscanini 1, 20122 Milano (MI),
Italia

GARANZIA NUMERO 28020055055



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DA RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ART. 38,46, 47, 75 E 76 DEL D.P.R. N. 445/2000 E S.M.I.

Il sottoscritto NOVELLA GUIDO nato a Genova il 11.08.1966 residente in Bogliasco (GE) Via Aurelia 67 i 5 in qualità di procuratore speciale della Sede Secondaria di Milano Largo Arturo Toscanini 1 della Tokio Marine Europe, S.A., con sede in Lussemburgo, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

che in forza di procura speciale rilasciata il 18 dicembre 2018 autenticata nella firma dal Notaio Cristina Leone, Notaio pubblico in Londra (Inghilterra) in data 18 dicembre 2018, depositata negli atti del Notaio Simone Chiantini di Milano in data 28 dicembre 2018 n. Rep. 22748/12203 ed iscritta al Registro delle Imprese di Milano il 28 dicembre 2018 è legittimato ad emettere fideiussione per tipologia ed importi richiesti.

La presente polizza è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM del 30.03.2009 e successive modifiche. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art 16 del D. Lgs. del 30/12/2010, n. 235. La firma digitale del documento, la sua originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili, secondo la regolamentazione definita da CNIPA (www.cnipa.gov.it), mediante accesso al sito istituzionale di HCC International (Rappresentanza Generale per l'Italia) (<https://italiansurety.tmhcc.com>), selezionando "Scaricare Polizze Digitale" e, nella pagina successiva, "Scaricare" e digitando poi il numero di polizza e il "Codice fiscale del contraente" riportati su questo documento.

In fede,

Il Garante
Tokio Marine Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia

[Handwritten signature]

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO

Tokio Marine HCC è il nome commerciale di Tokio Marine Europe S.A., società parte del Gruppo Tokio Marine HCC. Tokio Marine Europe S.A. autorizzata dal Ministro delle Finanze del Lussemburgo, regolamentato dal Commissariat aux Assurances (CAA) e iscritta nel "Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg" con il numero B221975 e con sede legale a 26, Avenue de la Liberté, L-1930, Lussemburgo. Capitale sociale 1,159,060 USD e totale patrimonio netto 160,159,060 USD. Partita IVA Lussemburgo: LU30347978. Tokio Marine Europe S.A. opera in Italia in regime di stabilimento permanente, iscritta nell'Elenco in appendice all'Albo delle imprese tenuto da IVASS, con il n. 1.00152. Opera attraverso la sua Rappresentanza Generale per l'Italia, iscritta come Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Largo Arturo Toscanini 1, 20122 Milano (MI), Italia. Codice fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n. REA 2540339. PEC: cauzione.tokiomarineeurope@legalmail.it





GARANZIA NUMERO 28020055055

POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE PROVVISORIA 28020055055 ai sensi dell'art. 93, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.1 di cui al D.M. 31 del 19/01/2018.

Garante	Numero di iscrizione all'elenco imprese di assicurazione	Indirizzo	PEC
Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia	I.00152	Largo Arturo Toscanini 1, 20122 Milano (MI), Italia	cauzione.tokiomarineeurope@ legalmail.it

Garanzia fideiussoria n.	ID Agenzia	ID Broker	Codice controllo
28020055055	1	2202	1-PROVVISORIA

Contraente (Obbligato Principale)	Codice Fiscale / Partita Iva	Indirizzo	PEC
ITALGREEN S.P.A.	07075130158	VIA CRUSNIGO 11, VILLA D'ADDA, 24030, BG	

Stazione appaltante (Beneficiario)	Codice Fiscale / Partita Iva	Indirizzo	PEC
COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA	82001410164	Piazza Papa Giovanni Paolo II – Karol Josef Wojtyla n. 14 24030 Brembate di Sopra (BG)	pec@pec.comune.brembatedisopra. bg.it

Gara d'appalto	Data presentazione offerta 22/3/2023
----------------	--------------------------------------

Descrizione opera/servizio/fornitura ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO MEDIANTE PROPOSTA DI CONTRATTO DI DISPONIBILITA' AI SENSI DELL'ART. 188 DEL D.LGS. 50/2016 PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, IL RIFACIMENTO E LA MESSA IN DISPONIBILITA', LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER L'INTERA DURATA CONTRATTUALE, CON RISCHIO ED ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO, DEL CAMPO DA CALCIO A 11, DEL CAMPO DI CALCIO A 7 E DELLE OPERE SPORTIVE COMPLEMENTARI DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE
--

Luogo di esecuzione BREMBATE DI SOPRA	Durata della garanzia 180 + RINNOVI
---------------------------------------	-------------------------------------

Importo posto a base di gara 880.000,00 € (EUR ottocentoottantamila/00)	Quota di responsabilità 2 % Somma garantita/importo complessivo garantito 17.600,00 € (EUR diciassettemilaseicento/00)
---	--

Ai soli fini del calcolo del premio, si indica durata dal 22/03/2023 al 18/09/2023 con tasso netto 0,34

Impegno al rilascio (barrare la scelta): Sì ☒ No ☐

- Della garanzia di cui all'art. 103, comma 1, del Codice
ovvero, laddove previsto ai sensi dell'art. 104, del Codice
- della garanzia per la risoluzione e della garanzia di buon adempimento di cui all'art. 104, comma 1 del Codice

Premio netto	Accessori	Imponibile	Spese	Imposte	Totale euro
23,47 €	5,87 €	29,33 €	0,00 €	3,67 €	33,00 €

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata

Il Contraente

Il Garante
Tokio Marine Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia

Q. I. I. L.

Emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il 20/03/2023

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE

Riferimento Controllo 19984723346812972





GARANZIA NUMERO 28020055055

SCHEMA TIPO 1.1 GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE PROVVISORIA NUMERO 28020055055
RAPORTI TRA GARANTE E BENEFICIARIO

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al pagamento degli importi dovuti dal Contraente per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara, indicata nella Scheda Tecnica, nonché al pagamento degli importi dovuti nei casi di escussione di cui all'art. 89, comma 1, quinto capoverso, del Codice. In particolare, a termini dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione per fatto del Contraente o per l'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

La garanzia:

- decorre dalla data di presentazione dell'offerta;
- ha validità di 180 giorni a partire dalla data indicata alla lettera a), ovvero, la validità maggiore o minore richiesta nel bando o nell'invito;
- viene svincolata dalla Stazione appaltante qualora il Contraente non risulti aggiudicatario della gara, entro 30 giorni dall'aggiudicazione ad altra impresa concorrente, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 9, del Codice);
- cessa al momento della sottoscrizione del contratto da parte del Contraente qualora esso risulti aggiudicatario, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto (art. 93, comma 6, del Codice).

Qualora il bando o l'invito lo richiedano, il Garante si impegna a rinnovare la garanzia, per un ulteriore periodo di durata pari a quello indicato nel bando o nell'invito stesso, su richiesta della Stazione appaltante e purché tale richiesta pervenga al Garante entro il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 5, del Codice).

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai commi precedenti può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è pari al 2% dell'importo posto a base di gara, così come sancito dall'art. 93 comma 1, del Codice, salva diversa indicazione contenuta nel bando o nell'invito e formulata ai sensi dell'art. 93 comma 1, secondo e terzo periodo, del Codice.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice.

L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione dei motivi per i quali la Stazione appaltante attiva l'escussione.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod.civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod.civ.. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante intutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Impegno al rilascio della garanzia prevista dall'art. 103 del Codice o delle garanzie previste dall'art. 104 del Codice

Il Garante si impegna nei confronti del Contraente, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, a rilasciare, a seconda del caso,

- la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103, comma 1, del Codice;
- ovvero, laddove previste ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice,
- la garanzia per la risoluzione e la garanzia di buon adempimento di cui all'art. 104, comma 1, del Codice;

Qualora il Contraente risultasse aggiudicatario o affidatario.

Il presente articolo non si applica qualora nella Scheda Tecnica il Garante non abbia confermato l'assunzione del relativo impegno, né qualora il contraente sia uno dei soggetti indicati dall'art. 93, comma 8, secondo periodo, del Codice

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e le notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

La polizza è stata emessa dalla compagnia assicurativa Tokio Marine Europe S.A., tramite la propria Rappresentanza Generale per l'Italia (priva di autonoma personalità giuridica). Si conferma che il codice fiscale italiano della Rappresentanza Generale per l'Italia, come indicato nella documentazione relativa alla polizza, è 10538810960. La polizza quindi può essere escussa dall'avente diritto nei confronti della Rappresentanza Generale per l'Italia (oppure, trattandosi della medesima persona giuridica, anche rivolgendosi alla sede principale nel Lussemburgo).

SCHEMA TIPO 1.1 GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE PROVVISORIA NUMERO 28020055055
CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA GARANTE E CONTRAENTE

Il Garante e il Contraente integrano, per quanto attiene ai loro rapporti interni, le condizioni di cui allo Schema Tipo, sopra riportate, con le disposizioni che seguono:

Art. 1 - Comunicazione dell'Aggiudicazione

Per consentire il tempestivo adempimento dell'obbligo di rilasciare la cauzione definitiva come previsto dall'art. 1 dello schema tipo in conformità all'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici), il Contraente, qualora risulti aggiudicatario, è tenuto a comunicare la circostanza al Garante entro 10 giorni dall'aggiudicazione fornendo altresì tutti i dati necessari per la predisposizione della nuova Polizza per la garanzia fideiussoria quale cauzione definitiva.

Art. 2 - Mancata accettazione della polizza da parte della Stazione Appaltante

Il Garante ha predisposto la Scheda Tecnica sulla scorta dei dati forniti dal Contraente. Il Contraente è tenuto, prima del suo deposito, a controllarne la completezza e conformità al bando ed a quanto previsto dalla Stazione Appaltante ed a richiedere al Garante le integrazioni o modifiche che riterrà necessarie. L'eventuale mancata accettazione della polizza da parte della Stazione Appaltante ed i provvedimenti conseguenti non possono determinare pertanto alcuna responsabilità in capo al Garante.

Art. 3 - Pagamento al Beneficiario

Il Garante pagherà la somma garantita al Beneficiario a semplice richiesta, senza necessità di preventivo avviso o consenso del Contraente.

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE





GARANZIA NUMERO 28020055055

Art. 4 - Regresso del Garante

Il Contraente si impegna a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese, comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate dal Garante, con espressa rinuncia ad ogni eccezione, incluse le eccezioni previste dall'art. 1952 c.c. in relazione all'assenza di avviso al Contraente.

Sulle somme dovute dal Contraente matureranno automaticamente gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002.

Art. 5 - Rilievo del fideiussore e deposito cautelativo

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente di procurare la liberazione della garanzia della presente polizza fideiussoria o pretendere dallo stesso e dai suoi eventuali coobbligati, anche con azione giudiziale, la costituzione di idonea garanzia, inclusa la costituzione in pegno di denaro o strumenti finanziari, per un importo pari alla somma garantita nei seguenti casi:

- chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Enti garantiti dal Garante per altre polizze stipulate nell'interesse del Contraente;
- protesti, azioni cautelari o esecutive, procedimenti penali o sanzioni penali o amministrative a carico del Contraente o di suoi legali rappresentanti;
- aggravamento delle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie del Contraente;
- liquidazione, trasformazione, fusione, scissione, o cessazione dell'attività o cessione di un ramo d'azienda del Contraente;
- cambiamento dei soci che detengono in via diretta, indiretta od anche contrattuale, il controllo, la direzione ed il coordinamento od una partecipazione qualificata del capitale del Contraente;
- mancato pagamento dei premi riferiti alla presente polizza fideiussoria o ad altre polizze stipulate con il Garante;
- inadempimento del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fideiussore in esecuzione di garanzie analoghe a quella prestata con la presente o di polizze fideiussorie o fideiussioni in genere;

Le garanzie ottenute dal Garante ai sensi della presente clausola resteranno acquisite dal Garante stesso a garanzia del regresso, sino a che il Garante stesso non venga liberato integralmente dagli obblighi nascenti dal presente contratto. Una volta realizzata per iniziativa del Contraente la liberazione del Garante, il Garante stesso restituirà al Contraente le garanzie come sopra ottenute, senza applicazione di interessi. Il Garante è irrevocabilmente autorizzata ad utilizzare le somme eventualmente ricevute in garanzia ai sensi della presente clausola sia per ottenere la liberazione della presente polizza fideiussoria attraverso la costituzione di cauzione in numerario, sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo dovuto a termini di polizza senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente.

Art. 6 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse ed i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

Art. 7 - Premio

Il Premio indicato nella Scheda Tecnica è dovuto in via anticipata ed in un'unica soluzione. In caso di rinnovo della garanzia ai sensi dell'art. 2 dello Schema Tipo, sopra riportato, il Contraente si impegna al pagamento anticipato del premio per il periodo di rinnovo, calcolato con il medesimo tasso indicato nella Scheda Tecnica.

Art. 8 - Comunicazioni

Fermo quanto previsto dall'art. 6 dello Schema Tipo, le comunicazioni inerenti alla gestione della polizza provenienti dal Contraente potranno essere inviate anche, con la stessa forma e con posta elettronica certificata, alla Agenzia che ha in carico la polizza.

Art. 9 - Foro Competente

Fermo quanto previsto dall'art. 8 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro aiv indicato è competente anche, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante [o l'Agenzia che ha in carico la polizza].

Art. 10 - Successori e aventi causa del Contraente

Tutti gli obblighi previsti dalla presente polizza fideiussoria sono assunti dal Contraente per sé, per i propri successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, con vincolo solidale ed indivisibile. Il Contraente dichiara di aver preso visione della suestesa polizza fideiussoria integralmente completata e di aver constatato che tutti i dati in essa contenuti sono stati esattamente trascritti e corrispondono a quelli da lui forniti al Garante per la richiesta dell'emissione della polizza fideiussoria e di accettare integralmente le suestese condizioni, incluse le condizioni dello Schema Tipo e la Scheda Tecnica, che costituisce parte integrante della presente polizza fideiussoria.

Il Contraente dichiara di aver preso visione della suestesa polizza fideiussoria integralmente completata e di aver constatato che tutti i dati in essa contenuti sono stati esattamente trascritti e corrispondono a quelli da lui forniti al Garante per la richiesta dell'emissione della polizza fideiussoria e di accettare integralmente le suestese condizioni, incluse le condizioni dello Schema Tipo e la Scheda Tecnica, che costituisce parte integrante della presente polizza fideiussoria.

Luogo e data GENOVA, 20/03/2023

Il Contraente

Il Garante
Tokio Marine Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia

[Handwritten signature]

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE





GARANZIA NUMERO 28020055055

APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente approva specificatamente le seguenti clausole delle suestese Condizioni che regolano il rapporto tra Garante e Contraente: 2 (Mancata accettazione della polizza da parte della Stazione Appaltante- esclusione di responsabilità del Garante), 3 (pagamento al Beneficiario), 4 (Regresso - rinuncia alle eccezioni comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.), 5 (Rilievo del fideiussore e deposito cautelativo), 7 (Premio di rinnovo), 9 (Foro Competente), 10 (Successori e aventi causa).

Il Contraente _____

POLITICA SULLA PRIVACY

Tokio Marine HCC rispetta il Suo diritto alla privacy. Nella nostra Politica sulla Privacy (disponibile all'indirizzo <https://www.tmhcc.com/en/legal/privacy-policy>) spieghiamo chi siamo, in che modo raccogliamo, condividiamo e utilizziamo le informazioni personali su di Lei, e in che modo Lei può esercitare il Suo diritto alla privacy. In caso di qualunque domanda o dubbio sull'utilizzo da parte nostra delle Sue informazioni personali può contattarci all'indirizzo DPO@tmhcc.com.

Possiamo raccogliere le Sue informazioni personali come nome, indirizzo di posta elettronica, indirizzo postale, numero di telefono, sesso e data di nascita. Abbiamo bisogno delle Sue informazioni personali per stipulare e dare esecuzione a un contratto con Lei. Conserviamo le informazioni personali che riceviamo da Lei quando, ai fini della prestazione dei nostri servizi, abbiamo l'esigenza e siamo legittimati a fare ciò. (La preghiamo di notare che, in tale contesto, quando utilizziamo le espressioni "Lei" o "Suo/a" queste si riferiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a "Lei e dipendenti e/o clienti della sua società").

Possiamo comunicare le Sue informazioni personali a:

- Le società del nostro gruppo;
- Fornitori di servizio terzi e partner che ci forniscono servizi di elaborazione dati o che altrimenti elaborano le informazioni personali per le finalità descritte nella nostra Politica sulla Privacy o che Le comunichiamo quando raccogliamo le Sue informazioni personali;
- Qualunque competente organo di polizia, agenzia di vigilanza o governativa, tribunale o altra parte terza quando riteniamo che la comunicazione sia necessaria (i) ai sensi di una legge o normativa applicabile, (ii) per accertare, esercitare o difendere i nostri diritti, o (iii) per proteggere i Suoi interessi vitali o quelli di qualunque altra persona;
- Un potenziale acquirente (e ai suoi agenti e consulenti) in relazione a qualunque possibile acquisto, fusione o acquisizione di qualunque parte della nostra attività a condizione di informare l'acquirente che deve utilizzare le Sue informazioni personali unicamente per le finalità comunicate nella nostra Politica sulla Privacy e nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679; o
- Qualunque altra persona con il Suo consenso alla comunicazione

Le Sue informazioni personali possono essere trasferite verso, ed elaborate in, paesi diversi dal Suo paese di residenza. Tali paesi possono avere leggi sulla protezione dei dati diverse da quelle del Suo paese. Trasferiamo dati all'interno del gruppo societario Tokio Marine in virtù del nostro Contratto Infragruppo di Trasferimento dei Dati, che comprende le Clausole Contrattuali Standard dell'Unione Europea.

Utilizziamo adeguate misure tecniche ed organizzative per proteggere le Sue informazioni personali che raccogliamo e trattiamo. Le misure che utilizziamo sono pensate per offrire un livello di sicurezza adeguato al rischio derivante dal trattamento delle Sue informazioni personali.

Lei ha diritto di sapere quali dati relativi alla Sua persona sono in nostro possesso e di effettuare quella che viene denominata una Richiesta di Accesso del Soggetto Interessato. Lei inoltre ha diritto di richiedere che i Suoi dati vengano corretti per fare sì che i dati in nostro possesso siano accurati. In determinate circostanze Lei gode di altri diritti relativi alla protezione dei dati, come ad esempio quello di richiedere la cancellazione, opporsi al trattamento, limitare il trattamento e in alcuni casi richiedere la portabilità. Ulteriori informazioni sui Suoi diritti sono riportate nella nostra Politica sulla Privacy.

Lei può chiederci in qualunque momento di interrompere l'invio da parte nostra di comunicazioni di marketing. Lei può esercitare tale diritto cliccando sul link "annulla l'iscrizione" o "opt-out" nelle mail di marketing che Le inviamo. Analogamente, se abbiamo raccolto e trattato le Sue informazioni personali con il Suo consenso, Lei può ritirare il Suo consenso in qualunque momento. Aver ritirato il Suo consenso non modificherà la legittimità di qualunque trattamento che abbiamo svolto prima di tale Sua decisione, e non avrà influenza sul trattamento delle Sue informazioni personali effettuato in virtù di una base giuridica diversa rispetto al Suo consenso. Lei ha diritto di presentare reclamo a un'autorità di controllo per la protezione dei dati riguardo la nostra raccolta e utilizzo delle Sue informazioni personali.

Luogo e data GENOVA, 20/03/2023

Il Contraente _____

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE

Tokio Marine HCC è il nome commerciale di Tokio Marine Europe S.A., società parte del Gruppo Tokio Marine HCC. Tokio Marine Europe S.A. autorizzata dal Ministro delle Finanze del Lussemburgo, regolamentato dal Commissariat aux Assurances (CAA) e iscritta nel "Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg" con il numero B221975 e con sede legale a 26, Avenue de la Liberté, L-1930, Lussemburgo. Capitale sociale 1,159,060 USD e totale patrimonio netto 160,159,060 USD. Partita IVA Lussemburgo: LU30347978. Tokio Marine Europe S.A. opera in Italia in regime di stabilimento fisso e iscritta nell'Elenco in appendice all'Albo delle imprese tenuto da IVASS, con il n. 1.00152. Opera attraverso la sua Rappresentanza Generale per l'Italia, iscritta come Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Largo Arturo Toscanini 1, 20122 Milano (MI), Italia. Codice fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano e n. REA 2540339. PEC: cauzione.tokiomarineeurope@legalmail.it





GARANZIA NUMERO 28020055055

POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE PROVVISORIA 28020055055 ai sensi dell'art. 93, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.1 di cui al D.M. 31 del 19/01/2018.

Garante	Numero di iscrizione all'elenco imprese di assicurazione	Indirizzo	PEC
Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia	I.00152	Largo Arturo Toscanini 1, 20122 Milano (MI), Italia	cauzione.tokiomarineeurope@ legalmail.it

Garanzia fideiussoria n.	ID Agenzia	ID Broker	Codice controllo
28020055055	1	2202	1-PROVVISORIA

Contraente (Obbligato Principale)	Codice Fiscale / Partita Iva	Indirizzo	PEC
ITALGREEN S.P.A.	07075130158	VIA CRUSNIGO 11, VILLA D'ADDA, 24030, BG	

Stazione appaltante (Beneficiario)	Codice Fiscale / Partita Iva	Indirizzo	PEC
COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA	82001410164	Piazza Papa Giovanni Paolo II – Karol Josef Wojtyla n. 14 24030 Brembate di Sopra (BG)	pec@pec.comune.brembatedisopra. bg.it

Gara d'appalto	Data presentazione offerta 22/3/2023
----------------	--------------------------------------

Descrizione opera/servizio/fornitura ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO MEDIANTE PROPOSTA DI CONTRATTO DI DISPONIBILITA' AI SENSI DELL'ART. 188 DEL D.LGS. 50/2016 PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, IL RIFACIMENTO E LA MESSA IN DISPONIBILITA', LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER L'INTERA DURATA CONTRATTUALE, CON RISCHIO ED ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO, DEL CAMPO DA CALCIO A 11, DEL CAMPO DI CALCIO A 7 E DELLE OPERE SPORTIVE COMPLEMENTARI DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE
--

Luogo di esecuzione BREMBATE DI SOPRA	Durata della garanzia 180 + RINNOVI
---------------------------------------	-------------------------------------

Importo posto a base di gara 880.000,00 € (EUR ottocentoottantamila/00)	Quota di responsabilità 2 % Somma garantita/importo complessivo garantito 17.600,00 € (EUR diciassettemilaseicento/00)
---	--

Ai soli fini del calcolo del premio, si indica durata dal 22/03/2023 al 18/09/2023 con tasso netto 0,34

Impegno al rilascio (barrare la scelta): Sì ☒ No ☐

- Della garanzia di cui all'art. 103, comma 1, del Codice
ovvero, laddove previsto ai sensi dell'art. 104, del Codice
- della garanzia per la risoluzione e della garanzia di buon adempimento di cui all'art. 104, comma 1 del Codice

Premio netto	Accessori	Imponibile	Spese	Imposte	Totale euro
23,47 €	5,87 €	29,33 €	0,00 €	3,67 €	33,00 €

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata

Il Contraente

Il Garante
Tokio Marine Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia

Q. I. I. L.

Emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il 20/03/2023

ESEMPLARE PER LA DIREZIONE

Riferimento Controllo 19984723346812972





GARANZIA NUMERO 28020055055

SCHEMA TIPO 1.1 GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE PROVVISORIA NUMERO 28020055055
RAPORTI TRA GARANTE E BENEFICIARIO

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al pagamento degli importi dovuti dal Contraente per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara, indicata nella Scheda Tecnica, nonché al pagamento degli importi dovuti nei casi di escussione di cui all'art. 89, comma 1, quinto capoverso, del Codice. In particolare, a termini dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione per fatto del Contraente o per l'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

La garanzia:

- decorre dalla data di presentazione dell'offerta;
- ha validità di 180 giorni a partire dalla data indicata alla lettera a), ovvero, la validità maggiore o minore richiesta nel bando o nell'invito;
- viene svincolata dalla Stazione appaltante qualora il Contraente non risulti aggiudicatario della gara, entro 30 giorni dall'aggiudicazione ad altra impresa concorrente, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 9, del Codice);
- cessa al momento della sottoscrizione del contratto da parte del Contraente qualora esso risulti aggiudicatario, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto (art. 93, comma 6, del Codice).

Qualora il bando o l'invito lo richiedano, il Garante si impegna a rinnovare la garanzia, per un ulteriore periodo di durata pari a quello indicato nel bando o nell'invito stesso, su richiesta della Stazione appaltante e purché tale richiesta pervenga al Garante entro il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 5, del Codice).

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai commi precedenti può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è pari al 2% dell'importo posto a base di gara, così come sancito dall'art. 93 comma 1, del Codice, salva diversa indicazione contenuta nel bando o nell'invito e formulata ai sensi dell'art. 93 comma 1, secondo e terzo periodo, del Codice.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice.

L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione dei motivi per i quali la Stazione appaltante attiva l'escussione.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod.civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod.civ.. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante intutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Impegno al rilascio della garanzia prevista dall'art. 103 del Codice o delle garanzie previste dall'art. 104 del Codice

Il Garante si impegna nei confronti del Contraente, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, a rilasciare, a seconda del caso,

- la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103, comma 1, del Codice;
- ovvero, laddove previste ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice,
- la garanzia per la risoluzione e la garanzia di buon adempimento di cui all'art. 104, comma 1, del Codice;

Qualora il Contraente risultasse aggiudicatario o affidatario.

Il presente articolo non si applica qualora nella Scheda Tecnica il Garante non abbia confermato l'assunzione del relativo impegno, né qualora il contraente sia uno dei soggetti indicati dall'art. 93, comma 8, secondo periodo, del Codice

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e le notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

La polizza è stata emessa dalla compagnia assicurativa Tokio Marine Europe S.A., tramite la propria Rappresentanza Generale per l'Italia (priva di autonoma personalità giuridica). Si conferma che il codice fiscale italiano della Rappresentanza Generale per l'Italia, come indicato nella documentazione relativa alla polizza, è 10538810960. La polizza quindi può essere escussa dall'avente diritto nei confronti della Rappresentanza Generale per l'Italia (oppure, trattandosi della medesima persona giuridica, anche rivolgendosi alla sede principale nel Lussemburgo).

SCHEMA TIPO 1.1 GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE PROVVISORIA NUMERO 28020055055
CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA GARANTE E CONTRAENTE

Il Garante e il Contraente integrano, per quanto attiene ai loro rapporti interni, le condizioni di cui allo Schema Tipo, sopra riportate, con le disposizioni che seguono:

Art. 1 - Comunicazione dell'Aggiudicazione

Per consentire il tempestivo adempimento dell'obbligo di rilasciare la cauzione definitiva come previsto dall'art. 1 dello schema tipo in conformità all'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici), il Contraente, qualora risulti aggiudicatario, è tenuto a comunicare la circostanza al Garante entro 10 giorni dall'aggiudicazione fornendo altresì tutti i dati necessari per la predisposizione della nuova Polizza per la garanzia fideiussoria quale cauzione definitiva.

Art. 2 - Mancata accettazione della polizza da parte della Stazione Appaltante

Il Garante ha predisposto la Scheda Tecnica sulla scorta dei dati forniti dal Contraente. Il Contraente è tenuto, prima del suo deposito, a controllarne la completezza e conformità al bando ed a quanto previsto dalla Stazione Appaltante ed a richiedere al Garante le integrazioni o modifiche che riterrà necessarie. L'eventuale mancata accettazione della polizza da parte della Stazione Appaltante ed i provvedimenti conseguenti non possono determinare pertanto alcuna responsabilità in capo al Garante.

Art. 3 - Pagamento al Beneficiario

Il Garante pagherà la somma garantita al Beneficiario a semplice richiesta, senza necessità di preventivo avviso o consenso del Contraente.

ESEMPLARE PER LA DIREZIONE





GARANZIA NUMERO 28020055055

Art. 4 - Regresso del Garante

Il Contraente si impegna a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese, comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate dal Garante, con espressa rinuncia ad ogni eccezione, incluse le eccezioni previste dall'art. 1952 c.c. in relazione all'assenza di avviso al Contraente.

Sulle somme dovute dal Contraente matureranno automaticamente gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002.

Art. 5 - Rilievo del fideiussore e deposito cautelativo

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente di procurare la liberazione della garanzia della presente polizza fideiussoria o pretendere dallo stesso e dai suoi eventuali coobbligati, anche con azione giudiziale, la costituzione di idonea garanzia, inclusa la costituzione in pegno di denaro o strumenti finanziari, per un importo pari alla somma garantita nei seguenti casi:

- chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Enti garantiti dal Garante per altre polizze stipulate nell'interesse del Contraente;
- protesti, azioni cautelari o esecutive, procedimenti penali o sanzioni penali o amministrative a carico del Contraente o di suoi legali rappresentanti;
- aggravamento delle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie del Contraente;
- liquidazione, trasformazione, fusione, scissione, o cessazione dell'attività o cessione di un ramo d'azienda del Contraente;
- cambiamento dei soci che detengono in via diretta, indiretta od anche contrattuale, il controllo, la direzione ed il coordinamento od una partecipazione qualificata del capitale del Contraente;
- mancato pagamento dei premi riferiti alla presente polizza fideiussoria o ad altre polizze stipulate con il Garante;
- inadempimento del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fideiussore in esecuzione di garanzie analoghe a quella prestata con la presente o di polizze fideiussorie o fideiussioni in genere;

Le garanzie ottenute dal Garante ai sensi della presente clausola resteranno acquisite dal Garante stesso a garanzia del regresso, sino a che il Garante stesso non venga liberato integralmente dagli obblighi nascenti dal presente contratto. Una volta realizzata per iniziativa del Contraente la liberazione del Garante, il Garante stesso restituirà al Contraente le garanzie come sopra ottenute, senza applicazione di interessi. Il Garante è irrevocabilmente autorizzata ad utilizzare le somme eventualmente ricevute in garanzia ai sensi della presente clausola sia per ottenere la liberazione della presente polizza fideiussoria attraverso la costituzione di cauzione in numerario, sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo dovuto a termini di polizza senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente.

Art. 6 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse ed i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

Art. 7 - Premio

Il Premio indicato nella Scheda Tecnica è dovuto in via anticipata ed in un'unica soluzione. In caso di rinnovo della garanzia ai sensi dell'art. 2 dello Schema Tipo, sopra riportato, il Contraente si impegna al pagamento anticipato del premio per il periodo di rinnovo, calcolato con il medesimo tasso indicato nella Scheda Tecnica.

Art. 8 - Comunicazioni

Fermo quanto previsto dall'art. 6 dello Schema Tipo, le comunicazioni inerenti alla gestione della polizza provenienti dal Contraente potranno essere inviate anche, con la stessa forma e con posta elettronica certificata, alla Agenzia che ha in carico la polizza.

Art. 9 - Foro Competente

Fermo quanto previsto dall'art. 8 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro aiv indicato è competente anche, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante [o l'Agenzia che ha in carico la polizza].

Art. 10 - Successori e aventi causa del Contraente

Tutti gli obblighi previsti dalla presente polizza fideiussoria sono assunti dal Contraente per sé, per i propri successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, con vincolo solidale ed indivisibile. Il Contraente dichiara di aver preso visione della suestesa polizza fideiussoria integralmente completata e di aver constatato che tutti i dati in essa contenuti sono stati esattamente trascritti e corrispondono a quelli da lui forniti al Garante per la richiesta dell'emissione della polizza fideiussoria e di accettare integralmente le suestese condizioni, incluse le condizioni dello Schema Tipo e la Scheda Tecnica, che costituisce parte integrante della presente polizza fideiussoria.

Il Contraente dichiara di aver preso visione della suestesa polizza fideiussoria integralmente completata e di aver constatato che tutti i dati in essa contenuti sono stati esattamente trascritti e corrispondono a quelli da lui forniti al Garante per la richiesta dell'emissione della polizza fideiussoria e di accettare integralmente le suestese condizioni, incluse le condizioni dello Schema Tipo e la Scheda Tecnica, che costituisce parte integrante della presente polizza fideiussoria.

Luogo e data GENOVA, 20/03/2023

Il Contraente

Il Garante
Tokio Marine Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia

[Handwritten signature]

ESEMPLARE PER LA DIREZIONE



GARANZIA NUMERO 28020055055

APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente approva specificatamente le seguenti clausole delle suestese Condizioni che regolano il rapporto tra Garante e Contraente: 2 (Mancata accettazione della polizza da parte della Stazione Appaltante- esclusione di responsabilità del Garante), 3 (pagamento al Beneficiario), 4 (Regresso - rinuncia alle eccezioni comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.), 5 (Rilievo del fideiussore e deposito cautelativo), 7 (Premio di rinnovo), 9 (Foro Competente), 10 (Successori e aventi causa).

Il Contraente _____

POLITICA SULLA PRIVACY

Tokio Marine HCC rispetta il Suo diritto alla privacy. Nella nostra Politica sulla Privacy (disponibile all'indirizzo <https://www.tmhcc.com/en/legal/privacy-policy>) spieghiamo chi siamo, in che modo raccogliamo, condividiamo e utilizziamo le informazioni personali su di Lei, e in che modo Lei può esercitare il Suo diritto alla privacy. In caso di qualunque domanda o dubbio sull'utilizzo da parte nostra delle Sue informazioni personali può contattarci all'indirizzo DPO@tmhcc.com.

Possiamo raccogliere le Sue informazioni personali come nome, indirizzo di posta elettronica, indirizzo postale, numero di telefono, sesso e data di nascita. Abbiamo bisogno delle Sue informazioni personali per stipulare e dare esecuzione a un contratto con Lei. Conserviamo le informazioni personali che riceviamo da Lei quando, ai fini della prestazione dei nostri servizi, abbiamo l'esigenza e siamo legittimati a fare ciò. (La preghiamo di notare che, in tale contesto, quando utilizziamo le espressioni "Lei" o "Suo/a" queste si riferiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a "Lei e dipendenti e/o clienti della sua società").

Possiamo comunicare le Sue informazioni personali a:

- Le società del nostro gruppo;
- Fornitori di servizio terzi e partner che ci forniscono servizi di elaborazione dati o che altrimenti elaborano le informazioni personali per le finalità descritte nella nostra Politica sulla Privacy o che Le comunichiamo quando raccogliamo le Sue informazioni personali;
- Qualunque competente organo di polizia, agenzia di vigilanza o governativa, tribunale o altra parte terza quando riteniamo che la comunicazione sia necessaria (i) ai sensi di una legge o normativa applicabile, (ii) per accertare, esercitare o difendere i nostri diritti, o (iii) per proteggere i Suoi interessi vitali o quelli di qualunque altra persona;
- Un potenziale acquirente (e ai suoi agenti e consulenti) in relazione a qualunque possibile acquisto, fusione o acquisizione di qualunque parte della nostra attività a condizione di informare l'acquirente che deve utilizzare le Sue informazioni personali unicamente per le finalità comunicate nella nostra Politica sulla Privacy e nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679; o
- Qualunque altra persona con il Suo consenso alla comunicazione

Le Sue informazioni personali possono essere trasferite verso, ed elaborate in, paesi diversi dal Suo paese di residenza. Tali paesi possono avere leggi sulla protezione dei dati diverse da quelle del Suo paese. Trasferiamo dati all'interno del gruppo societario Tokio Marine in virtù del nostro Contratto Infragruppo di Trasferimento dei Dati, che comprende le Clausole Contrattuali Standard dell'Unione Europea.

Utilizziamo adeguate misure tecniche ed organizzative per proteggere le Sue informazioni personali che raccogliamo e trattiamo. Le misure che utilizziamo sono pensate per offrire un livello di sicurezza adeguato al rischio derivante dal trattamento delle Sue informazioni personali.

Lei ha diritto di sapere quali dati relativi alla Sua persona sono in nostro possesso e di effettuare quella che viene denominata una Richiesta di Accesso del Soggetto Interessato. Lei inoltre ha diritto di richiedere che i Suoi dati vengano corretti per fare sì che i dati in nostro possesso siano accurati. In determinate circostanze Lei gode di altri diritti relativi alla protezione dei dati, come ad esempio quello di richiedere la cancellazione, opporsi al trattamento, limitare il trattamento e in alcuni casi richiedere la portabilità. Ulteriori informazioni sui Suoi diritti sono riportate nella nostra Politica sulla Privacy.

Lei può chiederci in qualunque momento di interrompere l'invio da parte nostra di comunicazioni di marketing. Lei può esercitare tale diritto cliccando sul link "annulla l'iscrizione" o "opt-out" nelle mail di marketing che Le inviamo. Analogamente, se abbiamo raccolto e trattato le Sue informazioni personali con il Suo consenso, Lei può ritirare il Suo consenso in qualunque momento. Aver ritirato il Suo consenso non modificherà la legittimità di qualunque trattamento che abbiamo svolto prima di tale Sua decisione, e non avrà influenza sul trattamento delle Sue informazioni personali effettuato in virtù di una base giuridica diversa rispetto al Suo consenso. Lei ha diritto di presentare reclamo a un'autorità di controllo per la protezione dei dati riguardo la nostra raccolta e utilizzo delle Sue informazioni personali.

Luogo e data GENOVA, 20/03/2023

Il Contraente _____

ESEMPLARE PER LA DIREZIONE

Tokio Marine HCC è il nome commerciale di Tokio Marine Europe S.A., società parte del Gruppo Tokio Marine HCC. Tokio Marine Europe S.A. autorizzata dal Ministro delle Finanze del Lussemburgo, regolamentato dal Commissariat aux Assurances (CAA) e iscritta nel "Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg" con il numero B221975 e con sede legale a 26, Avenue de la Liberté, L-1930, Lussemburgo. Capitale sociale 1,159,060 USD e totale patrimonio netto 160,159,060 USD. Partita IVA Lussemburgo: LU30347978. Tokio Marine Europe S.A. opera in Italia in regime di stabilimento fisso e iscritta nell'Elenco in appendice all'Albo delle imprese tenuto da IVASS, con il n. 1.00152. Opera attraverso la sua Rappresentanza Generale per l'Italia, iscritta come Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Largo Arturo Toscanini 1, 20122 Milano (MI), Italia. Codice fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano e n. REA 2540339. PEC: cauzione.tokiomarineeurope@legalmail.it

